



Città di Fossano
Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

**DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO
12/04/2006, N. 163**

COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90 CONV. IN LEGGE 11/08/2014 N.114

Approvato con deliberazione G.C. n. 423 del 10/12/2015

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO

ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 8. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

ART. 9. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

ART. 10. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUA

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 11. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA SRUTTURA COMPETENTE

ART. 12. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per "D.P.R. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
- d) per "Dirigente", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
- e) per "RUP", il Responsabile Unico del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
- f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Art. 2. APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.114/2014 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

3. Il presente regolamento è adottato a seguito della definizione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse derivanti dal fondo per la progettazione e l'innovazione condivisi in sede di contrattazione decentrata integrativa sottoscritta in data.....

Art. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti all'opera o lavoro pubblico e conseguente direzione lavori e collaudo, , comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 4. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 5. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale.
Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare
 - il responsabile del procedimento
 - gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza
 - gli incaricati della verifica del progetto
 - il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione
 - i collaboratori

- l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno

Art. 6. RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
- h) gli incaricati della verifica del progetto

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile della struttura competente, secondo le percentuali definitive, stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

3. L'incentivo è attribuito in ragione del

1,6% (pari all'80% del 2%) dell'importo a base di gara secondo la seguente ripartizione illustrata in tabella:

FIGURE PROFESSIONALI		ALIQUOTA
A	Responsabile unico del procedimento - validatore	9,00%
B	Progettisti	30,00%
B01	Attività di rilievo	1,00%
B02	Prove sondaggi e analisi	1,00%
B1	Progettista strutturale	2,00%
C	Verificatori del progetto	9,00%
D	Direttore dei lavori	25,00%
D1	Ispettori di cantiere, direttori operativi (qualora assente tale aliquota viene convogliata nella voce Direttore dei lavori)	7,00%

E	Direttore operativo con funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori (qualora assente tale aliquota viene convogliata nella voce Progettisti)	2,00%
E1	Direttore operativo con funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (qualora assente tale aliquota viene convogliata nella voce Direttore dei lavori)	2,00%
F	Collaboratori amministrativi (LL.PP.)	5,00%
F1	Collaboratori amministrativi (Appalti/Contratti).	3,00%
G	Collaudatore tecnico amministrativo	3,00%
G1	Collaudatore strutturale	1,00%

4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

ART. 7. PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente/ responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dell'attività svolta. Potrà essere determinata la liquidazione della sola parte progettuale a gara di appalto avvenuta; le ulteriori liquidazioni saranno proporzionali ai successivi stati avanzamenti lavori. La liquidazione finale potrà essere concessa solo dopo approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione comprensivo di accatastamento, oltre alla stesura di una scheda finale che contenga tutti dati necessari alla trasmissione al M.E.F. (B.D.A.P), Osservatorio regionale sui Lavori Pubblici ed alla conoscenza speditiva tecnica ed energetica dell'opera ovvero Attestazione di Prestazione Energetica ove necessario .

2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

3.L'accertamento positivo, per la fase di progettazione, viene effettuato in fase di approvazione del progetto ove contenente l'impegno di spesa in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.

4.L'accertamento positivo, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

5. L'accertamento positivo viene effettuato nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nel sostanziale rispetto dei tempi previsti, senza errori o ritardi particolari imputabili ai dipendenti incaricati.

6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme avanzate costituiscono economia

7. 8. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 comma 1 lettere a)b)c)d) del D.Lgs. 163/2006.

9. Qualora alcune delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni l'importo dell'incentivo è conseguentemente ridotto come segue, per le fasi progettuali interessate:

incentivo = Importo opera x aliquota incentivo x (100% - % prestazioni svolte esternamente).

10. Nel caso di appalto integrato (appalto di cui al comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs 163/2006), e comunque in ogni caso quando eventuali prestazioni di progettazione sono poste a carico della ditta appaltatrice, si procede alla rettifica delle corrispondenti aliquote di prestazioni svolte internamente analogamente al caso di affidamento di incarichi esterni.

13. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Sono comunque fatte salve le eventuali successive modifiche sovraordinate.

ART. 8. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

☐ progetto preliminare 25%;

☐ progetto definitivo 50%;

☐ progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ

ART. 9. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale/del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 10. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile della struttura preposta nel seguente modo:

a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;

b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati contabili (S.AL. e/o certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 comma 11 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 11. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 12. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMPETENTE

1. Entro il mese di aprile, il dirigente/responsabile del servizio della struttura competente invia alla Giunta Comunale una relazione circa l'applicazione del presente regolamento che riporta:

- progetti affidati nell'anno precedente con importo posto a base di gara
- importo incentivo liquidato
- ripartizione dell'incentivo
- destinatari dell'incentivo
- eventuali vizi
- eventuali controversie

ART. 13. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività comprese in progetti non ancora attivati alla data del 19 agosto 2014. 2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione adotta i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

2. Per tutte le attività avviate entro il 19 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fatto salvo per i soggetti beneficiari e i limiti di trattamento economico

ART. 14. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ e tutte le norme regolamentari incompatibili.